



## DECRETO RILANCIO - Disposizioni in materia IRAP, limite quantitativo

*A cura degli avv.ti Stefano Grilli e Marco Busia dello studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (GOP)*

L'articolo 24 del Decreto "Rilancio" prevede, per le imprese ed i lavoratori autonomi, con un **volume di ricavi non superiore a Euro 250 milioni, l'esenzione dal versamento:**

(i) **del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e**

(ii) **della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.**

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in commento le banche, gli enti e le società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Le precedenti versioni dell'articolo in questione, circolate nel corso dei lavori, facevano emergere delle *criticità interpretative*. Sorgeva, infatti, il dubbio che il saldo dell'IRAP dovuta per il 2020 non fosse influenzato dalla previsione normativa.

La versione attuale dell'articolo 24 del Decreto "Rilancio" ha fugato il sopra citato dubbio interpretativo prevedendo che **l'importo della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il medesimo periodo di imposta**. Non si tratta, quindi, di una posticipazione del versamento, ma di una vera e propria esclusione dalla debenza del tributo (limitatamente all'importo della prima rata dell'acconto IRAP 2020).

Sotto un diverso aspetto, occorre porre in evidenza il peso della previsione contenuta al comma 3 dell'articolo 24 del Decreto "Rilancio" che, attraverso il rimando alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final " *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", prevede una limitazione quantitativa alla fruizione del beneficio fiscale in commento.

Come indicato al punto 3.1.(22)(a) della citata Comunicazione, la compatibilità degli aiuti sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali con il mercato interno**, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, è subordinata inter alia alla circostanza che **l'aiuto non superi Euro 800.000 per ciascuna impresa**.

Ebbene, alla luce del rimando operato dall'articolo 24 del Decreto "Rilancio" alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si deve ritenere che il ***beneficio fiscale previsto dalla disposizione normativa in questione sia sottoposto alla limitazione quantitativa sopra descritta (i.e. tetto di Euro 800.000)***.

Data l'importanza della questione, anche in considerazione dell'imminenza delle scadenze rilevanti, e l'assenza di un'indicazione precisa all'interno della disposizione normativa, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sole24 Ore-Diritto24 Online, 25 maggio 2020